


**BOZZA NUOVO DPCM: NESSUN RIFERIMENTO AI GIOCHI, RIMANE L'OBBLIGO DELLA MASCHERINA NEI LUOGHI AL CHIUSO E IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI UN METRO. NUOVO INCONTRO TRA GOVERNO E REGIONI PER METTERE A PUNTO NUOVE LINEE GUIDA (AGIMEG – 30/07/2020)**

Con la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, il Governo ha scelto di rinnovare le misure in vigore per il contenimento del contagio da Coronavirus. Nella bozza del nuovo DPCM, che Agimeg ha potuto visionare, al momento, sembra non esserci nessuna specifica riguardo al settore dei giochi. L'uso delle mascherine rimane obbligatorio nei luoghi al chiuso e nei locali pubblici, permane il distanziamento sociale di un metro e il divieto di assembramento; tenendo in considerazione tuttavia dell'allentamento già stabilito da quelle regioni dove la curva epidemica continua ad essere in discesa. Le nuove linee guida saranno messe a punto durante un incontro tra il premier Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e quello degli Affari Regionali Francesco Boccia con i governatori.

**GIOCHI E ANTIRICICLAGGIO, RAZZANTE (PRES. CRST): "SETTORE ESPOSTO MA NORME E PROCEDURE EFFICACI CONTRO LE INFILTRAZIONI, UN'AUTORITÀ UE CONTRO GAMING ILLEGALE" (AGIPRONEWS – 29/07/2020)**

La relazione della Dia, l'antiriciclaggio ai tempi del lockdown, i rischi nascosti nei siti online piazzati in paesi esteri poco (e male) regolamentati. Ranieri Razzante, Direttore del Centro di Ricerca sulla Sicurezza e il Terrorismo (Crst) e Docente di Legislazione antiriciclaggio nell'Università di Bologna, spiega ad Agipronews la strategia per combattere le infiltrazioni nel settore e propone un'Autorità UE contro il gioco illegale e la modifica delle modalità di rilascio della licenza di pubblica sicurezza.

Razzante, che giudizio dà dello scenario disegnato dalla Direzione Investigativa Antimafia, nel suo più recente report sul gaming?



La Dia traccia un quadro effettivamente inquietante. Le mafie investono da tempo nel gaming, questo è un dato risaputo, in particolare nell'online gestito da paesi esteri in cui vige una regolamentazione debole. Durante il lockdown, il gioco illegale è effettivamente ripartito, hanno riaperto persino le bische clandestine. In Italia però abbiamo Adm e Gdf che bloccano i siti e li inseriscono in una black-list, come non avviene in nessuna parte del mondo. Come le attività di vendita al dettaglio di altri settori, è un comparto rischioso per definizione e sul quale è necessario esercitare controlli continui. Il quadro è allarmante ma, intendiamoci, il settore non è in mano alle mafie. Il gaming legale è servito, al contrario, per far emergere il business illegale: il report della Dia dimostra che il sistema sa individuare e contrastare le infiltrazioni. Chi chiede una concessione viene sottoposto a controlli di ogni genere.

Come ci si difende dai rischi?

L'infiltrazione si argina armonizzando la legislazione europea, è soprattutto attraverso le società estere che avviene il riciclaggio. E poi manca chiaramente una authority Ue contro il gaming illegale. Se il gioco in generale è considerato strumento della criminalità allora dovrebbero chiudere anche bar e tabacchi, dove si vendono alcol e sigarette: non ha alcun senso logico demonizzare il gaming.


Quali sarebbero le misure concrete da adottare quindi?

Ci vuole la formazione dei gestori prima di tutto, i concessionari devono aumentare il controllo sui punti vendita. La gestione delle sale deve essere affidata solo a persone fisiche chiaramente riconoscibili e in numero estremamente limitato, per evitare la polverizzazione delle reti sul territorio. La licenza di pubblica sicurezza dovrebbe poi essere rilasciata dalle Direzioni Distrettuali Antimafia e non dalle Questure: la certificazione ordinaria non è sufficiente, come tutti sappiamo. Ci vorrebbe qualche settimana in più per ottenere l'autorizzazione ma in cambio avremmo maggiori garanzie sulle persone chiamate a condurre un punto vendita.

Clemente (Uif) ha lanciato pochi giorni fa l'allarme sul versamento di contanti nei conti di società, alcune del settore giochi, durante il lockdown. Cosa è successo davvero?

Esiste sempre la figura del riciclatore ingenuo. Si tratta chiaramente di casi isolati, probabilmente riconducibili ad attività di droga e usura, il cui provento è stato maldestramente utilizzato per finanziare società di diversi settori economici. L'Unità di Informazione Finanziaria, che è una eccellenza in campo europeo, è ovviamente subito intervenuta con le verifiche necessarie.

Il calo delle segnalazioni del primo semestre dell'anno – meno 26% più o meno – come si spiega?





Solo un dato statistico dovuto al lockdown e alla chiusura temporanea delle attività. Le segnalazioni sono frequenti e ben eseguite: l'antiriciclaggio nel gaming è sostenuto da leggi restrittive ma efficacissime ed è aumentata negli ultimi tempi la professionalità dei responsabili Aml. Anche i più recenti strumenti messi a punto dall'Uif, tra cui un sistema di data entry e un servizio di feedback, facilitano il lavoro di chi segnala.

**CORTE COSTITUZIONALE SU NORME REGIONE PUGLIA CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO: NON C'È VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE**  
(JAMMA – 30/07/2020)

La Corte Costituzionale si esprime nel merito delle disposizioni regionali in materia di gioco d'azzardo. Con la sentenza 177/2020, Giudizio di legittimità costituzionale in merito al Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza, si esprime sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La difesa statale paventa pure l'incostituzionalità dell'art. 9, commi 1 e 2, lettere d) ed e), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Al comma 1 è previsto che «La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso». Ancora, secondo l'Avvocatura, «la previsione che la Regione adotti "specifiche iniziative" volte ad attuare politiche locali di contrasto al crimine organizzato e mafioso implica [...], per il suo carattere aperto e indeterminato, per lo meno la possibilità (si è visto in premessa che è sufficiente una interferenza anche meramente potenziale con le competenze statali) che la Regione adotti misure di carattere immediatamente organizzativo o operativo [...]. Il che, con ogni evidenza, impinge nella competenza statale esclusiva in materia, e crea il pericolo, nella delicata materia, di interferenze e contrasti tra Stato e Regione». Quanto all'art. 9, comma 2, lettera d), l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che esso invada la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza nella parte in cui prevede azioni della Regione nel campo dell'ulteriore uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il d.lgs. n. 159 del 2011 già contiene, infatti, una esauriente disciplina della gestione e destinazione dei beni confiscati alle mafie, essendo perciò «evidente come manchi qualsiasi spazio per un intervento legislativo e amministrativo regionale». A sua volta, l'art. 9, comma 2, lettera e), che si riferisce all'«attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale





da gioco in aree sensibili delle città», invaderebbe secondo il ricorrente «un campo interamente e analiticamente disciplinato dalla legge statale, sempre in attuazione della competenza esclusiva ex art. 117 c. 2 lett. h), attesa la stretta correlazione intercorrente tra la disciplina del gioco d'azzardo e la prevenzione e repressione della criminalità organizzata».

“Le disposizioni impugnate non sono idonee a incidere sull’assetto della competenza statale, poiché le azioni da esse previste attengono alla promozione culturale. Esse, evitando di disciplinare direttamente le modalità di contrasto al crimine organizzato o al gioco d’azzardo, impegnano, infatti, la Regione Puglia alla valorizzazione delle migliori pratiche per la trasparenza, la legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi, prevedendo, inoltre, l’adozione di un “rating di buone prassi” sull’ulteriore uso dei beni confiscati e sul contenimento del gioco d’azzardo, già sperimentate e attuate dagli enti locali. Tale ricognizione, funzionale alla diffusione sul territorio delle esperienze che si ritiene utile valorizzare, non è suscettibile di violare la sfera di competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.”, si legge nella sentenza.


#### PALAZZO CHIGI DÀ IL VIA LIBERA ALLA LEGGE DELLA CAMPANIA SUL GIOCO

(PRESSGIOCHI – 30/10/2020)

Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 21.30 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte.

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Campania n. 13 del 24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari)”.

La legge negli ultimi mesi su richiesta dello stesso Governo era stata già modificata. Come ha dichiarato a PressGiochi la firmataria Maria Antonietta Ciaramella del Pd: “La modifica che abbiamo approvato in Consiglio regionale qualche settimana fa è stata richiesta dal Governo e si riferiva semplicemente a dei termini che fossero in linea con le leggi nazionali e abbiamo quindi avuto riscontro che si tratta di una buona legge. Siamo pronti a portare questa legge sul territorio, anche se a causa del lockdown che ci ha un po’ rallentati, sarà necessario tanto lavoro con i Comuni in un periodo molto caldo”.



“In realtà la legge regionale della Campania è entrata in vigore a giugno in tutta la sua completezza, quindi i comuni dovranno adeguare i loro regolamenti, dove presenti, entro settembre. Su Napoli c’è un adeguamento da fare, ma soprattutto un lavoro di chiarezza, spostando l’attenzione dal conflitto che c’è con gli esercenti ad un patto con le famiglie, volto a recuperare le persone che sono già cadute nella ludopatia e dobbiamo evitare che questo fenomeno aumenti nel futuro”.

**ABRUZZO: ‘SCADE’ LA LEGGE SUL GIOCO, NUOVO TESTO IN COMMISSIONE SALUTE**  
(GIOCONEWS – 30/07/2020)

Sotto la lente della commissione Salute in seduta oggi, 30 luglio, il testo unificato che aggiorna la legge sul gioco dell’Abruzzo, ‘in scadenza’ alla fine di agosto.


Passi in avanti, al consiglio regionale dell’Abruzzo, verso la nuova legge sul gioco, dopo la normativa approvata nel 2013 e modificata nel 2018, che ha spostato la scadenza delle autorizzazioni in essere alla fine dell’agosto di quest’anno.

La seduta straordinaria della commissione consiliare Salute, in programma per oggi, giovedì 30 luglio, infatti all’ordine del giorno vedrà il testo unificato frutto delle proposte di legge “Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche”, a firma dei consiglieri Testa e Quagliari, e “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”, presentata dai consiglieri Paolucci, Legnini, Pepe.

Per la formulazione del testo unificato da parte degli uffici consiliari, secondo quanto si legge nella nota informativa a corredo della Pdl, “è stato scelto come testo base quello del progetto di legge n.82/2019 (quello di Paolucci, Legnini, Pepe, Ndr) poiché, come si evince anche dal titolo ‘Interventi per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche’ ha una portata più ampia e generale rispetto all’altro che invece disciplina una sola tipologia di dipendenza patologica e cioè quella relativa al gioco d’azzardo collocata nel secondo dei cinque Titoli in cui si articola il p. di l. n.82/2020”.

**DISTANZIOMETRO E POTERI DEI COMUNI** – Nello specifico, secondo tale proposta unificata – che costituisce una base di discussione e vedrà formalmente partire il suo iter a fine agosto – “l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici non è rilasciata nel caso di ubicazione dei locali a distanza inferiore a 300 metri, misurati in base al percorso pedonale più breve, dai luoghi sensibili: tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali






e le università; tutte le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, all'assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette; i centri di aggregazione di giovani, inclusi gli impianti sportivi; le caserme militari; i centri di aggregazione di anziani; tutti i luoghi di culto; i cimiteri e le camere mortuarie; gli istituti di credito e gli sportelli bancomat; gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati”.

I comuni possono individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica. I comuni possono, altresì, disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco lecito per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale. TICKET REDEMPTION, NO AI MINORI – Vietato anche l'utilizzo di apparecchi e congegni comma 7 (lettera c-bis) ai minori di 18 anni, vale a dire le ticket redemption.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA, OSSERVATORIO E LOGO NO SLOT – Il testo inoltre sancisce la formazione e l'aggiornamento obbligatorio per gli esercenti di esercizi commerciali, i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento in cui sono installati apparecchi per il gioco lecito o vengono somministrate bevande alcoliche, e per il personale ivi impiegato, nonché per gli operatori dei servizi pubblici e della polizia locale; istituisce l'Osservatorio regionale sulle dipendenze patologiche, quale organo di monitoraggio e proposta della Giunta regionale per le attività previste dalla presente legge, fra le quali figura la redazione del Piano regionale per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze patologiche, di durata triennale; istituisce la “Giornata regionale sulle dipendenze patologiche”, nel corso della quale sono realizzate iniziative di conoscenza e approfondimento per informare e sensibilizzare la comunità regionale sui rischi sanitari e sociali correlati alle dipendenze.

Sono previsti campagne di sensibilizzazione sul Gap negli istituti scolastici, sostegni alle iniziative delle associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotano di un codice etico di autoregolamentazione al fine di responsabilizzare gli stessi alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori e al rispetto delle normative vigenti in materia di Gap; contributi regionali per enti e progetti volti a promuovere interventi di prevenzione, assistenza e reinserimento sociale di persone affette da



dipendenze patologiche, nonché di supporto delle rispettive famiglie, il rilascio del logo regionale “No Slot-Regione Abruzzo”, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che rimuovono o scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchi per il gioco lecito, la messa in funzione di uno specifico numero verde regionale per le segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco.

**LE SANZIONI** – L'apertura di sale gioco non autorizzate o in violazione del distanziometro regionale – fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi – è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2mila a un massimo di 10mila. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell'esercizio da dieci a sessanta giorni.



Viale Primo Maggio (ang.  
Via M. de Petti)  
80024 Cardito (Napoli)



+039 02 80898711



agsc2013@yahoo.it



[www.agsi.altervista.org](http://www.agsi.altervista.org)